

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VEGGIANO (PD) FALCADE (BL), VALLADA
AGORDINA (BL) E COLLE SANTA LUCIA PER IL SERVIZIO IN FORMA
ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di gennaio,

TRA

IL COMUNE DI VEGGIANO, con sede a Veggiano (PD – CAP 35030), Piazza F. Alberti 1, Codice Fiscale 80010290288, Partita Iva 02180560282, Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica UF1XVG, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Simone Marzari;-----

IL COMUNE DI FALCADE, con sede a Falcade (BL – CAP 32020), Piazza Municipio 1, Codice Fiscale 80000430258, Partita Iva 00255230252, Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica UF8H24, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Michele Costa;-----

IL COMUNE DI VALLADA AGORDINA, con sede a Vallada Agordina (BL – CAP 32020), Frazione Sachet 33, Codice Fiscale 80002490250, Partita Iva 0017613025, Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica UFP0H7, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Fabio Ferdinando Luchetta;-----

IL COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA, con sede a Colle Santa Lucia (BL – CAP 32020), Via Villagrande 57, Codice Fiscale e Partita Iva 00208500256, Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica UFG6TI, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Paolo Frena;-----

PREMESSO CHE

l'Amministrazione Comunale di **VEGGIANO (PD)**, con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 16/01/2019, resa immediatamente eseguibile;-----

l'Amministrazione Comunale di **FALCADE (BL)**, con delibera di Consiglio Comunale

n. 6 del 24/01/2019, resa immediatamente eseguibile;-----

l'Amministrazione Comunale di **VALLADA AGORDINA (BL)**, con delibera di

Consiglio Comunale n. 6 del 18/01/2019, resa immediatamente eseguibile;-----

l'Amministrazione Comunale di **COLLE SANTA LUCIA (BL)**, con delibera di

Consiglio Comunale n. 3 del 25/01/2019, resa immediatamente eseguibile;-----

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria comunale in forma associata

ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto

dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997, n. 465;-----

- ai sensi dell'articolo 98, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 i Comuni possono stipulare

convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale comunicandone l'avvenuta

costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia (adesso Prefettura di Venezia – ex

Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione

Regionale per il Veneto);-----

- ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. 465/1997 i Comuni, le cui sedi sono

ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con

deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, possono anche nell'ambito di più ampi

accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio

di Segreteria Comunale;-----

- i Comuni di Veggiano, Falcade, Vallada Agordina e Colle Santa Lucia sono

ricompresi nella stessa sezione regionale dell'ex Agenzia e contano, rispettivamente,

al 31.12.2017, la seguente popolazione residente: Veggiano 4.765 residenti; Falcade

1.901 residenti; Vallada Agordina 489 residenti; Colle Santa Lucia 357 residenti;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite e rappresentate,-----

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1- OGGETTO E FINE

I Comuni di Veggiano, Falcade, Vallada Agordina, Colle Santa Lucia stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale, anche al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa.-----

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di VEGGIANO (PD) assume la veste di ente capo convenzione.-----

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario Comunale.-----

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'ex Agenzia.-----

ART. 4 – FERIE – CONGEDI – ASPETTATIVE

Le assenze per ferie, per congedi ordinari, per congedi straordinari e per aspettative sono autorizzate dal Sindaco del Comune capo-convenzione secondo quanto previsto dal vigente CCNL. -----

ARTICOLO 5 - SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO

Per la sostituzione nella sede convenzionata, in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà o il Vice Segretario della convenzione o altro Segretario comunale incaricato, con proprio decreto, dal Sindaco del Comune capo convenzione. Resta fermo che in virtù delle disposizioni vigenti l'incarico di supplenza del Vice Segretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.-----

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate nelle modalità indicate all'art. 7.-----

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.-----

È fatta in ogni caso salva la possibilità che il Segretario Comunale, in relazione a contingenti esigenze dei singoli Comuni convenzionati, provveda ad una diversa ripartizione dell'orario di lavoro, informandone verbalmente i Sindaci.-----

Al Segretario Comunale dei Comuni convenzionati non spetta alcun compenso per lavoro straordinario, non essendo la sua prestazione collegata ad alcun monte orario prefissato.-----

ART. 7 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale e al recupero, con cadenza semestrale delle spese a carico degli altri Comuni in convenzione.-----

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dal CCNL nel tempo vigenti, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:-----

Comune di Veggiano: 22% di 36 ore settimanali, pari a circa 8 ore;

Comune di Falcade: 48% di 36 ore settimanali, pari a circa 18 ore;

Comune di Vallada Agordina: 15% di 36 ore settimanali, pari a circa 5 ore;

Comune di Colle Santa Lucia: 15% di 36 ore settimanali, pari a circa 5 ore.

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni di Veggiano, Falcade, Vallada Agordina e Colle Santa Lucia, il trattamento economico previsto dalle vigenti

norme contrattuali.-----

Il trattamento economico suddetto, e ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali saranno erogati, dalla data di accettazione dell'incarico di titolare della Segreteria Convenzionata, dal Comune Capo Convenzione.-----

Saranno erogate da ciascun Comune le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale a cui il Segretario parteciperà nell'interesse di ciascun Comune.-----

I diritti di segreteria liquidati da ogni Ente saranno comunicati al Comune Capo convenzione al fine della verifica del rispetto del limite previsto dall'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge numero 90 del 24 giugno 2014, convertito nella legge numero 114 dell'11 agosto 2014.-----

Resta, infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16/05/2001, e le eventuali maggiorazioni della retribuzione di posizione di cui all'art. 41, commi 4 e 5, del C.C.N.L. del 16/05/2001.--

ART. 8 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria Comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.-----

ART. 9 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida per un periodo di anni 1 (uno) a decorrere dalla nomina del Segretario. -----

Prima della scadenza del termine di cui al sopra citato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al

rinnovo della presente Convenzione alle medesime o mutate condizioni. In caso contrario, al termine della presente Convenzione, la medesima viene a cessare.-----

Essa ha comunque carattere precario e potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:-----

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;-----

- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 60 giorni.-----

Dell'avvenuto scioglimento della convenzione o del recesso unilaterale da essa dovrà essere data comunicazione ai Comuni convenzionati, al Segretario della Convenzione ed al Ministero dell'Interno – ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Venezia - Sezione Regionale del Veneto.-----

In caso di recesso unilaterale di un'Amministrazione Comunale, i restanti Comuni possono prevedere di rivedere tra essi la convenzione di segreteria con eventuale rideterminazione del riparto delle spese.-----

ART. 10 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe 3^a (terza) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale essendo la popolazione complessiva dei quattro Comuni di n° 7512 abitanti alla data del 31.12.2017.

ART. 11 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della normativa vigente in materia di registro.

ART. 12 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura di Venezia – ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale per il Veneto per i consequenziali provvedimenti.-----

Letto, confermato e sottoscritto-----

Comune di Veggiano: Il Sindaco Simone Marzari - Firma digitale

Comune di Falcade: Il Sindaco Michele Costa - Firma digitale

Comune di Vallada Agordina: Il Sindaco Fabio Ferdinando Luchetta - Firma digitale

Comune di Colle Santa Lucia: Il Sindaco Paolo Frena - Firma digitale